



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014² tra Autorità
Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti
Finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 2016³,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che il Giappone deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell'Accordo SAI.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS ...; FF 2015 4555

³ FF 2016 5945

